

Provincia di Alessandria

Modificazione dello Statuto della Provincia di Alessandria

Con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 2/20655 del 02.05.2022 è stato modificato l'articolo 30 dello Statuto Provinciale, così come di seguito specificato:

Art. 30

L'Assemblea dei Sindaci

1. L'Assemblea dei Sindaci è l'organo collegiale composto da tutti i Sindaci dei comuni compresi nel territorio della provincia **o da loro delegati, purché rivestano la carica di Assessore o Consigliere**, con poteri propositivi, consultivi e di controllo.
2. L'Assemblea dei Sindaci esplica i suoi poteri propositivi mediante l'iniziativa sulle proposte di deliberazione di cui all'art. 30 del presente Statuto, nonché con la possibilità di inviare al Presidente della Provincia e al Consiglio Provinciale proprie proposte o risoluzioni.
3. L'Assemblea dei Sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal Consiglio Provinciale e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente e svolge funzioni consultive in relazione a ogni oggetto di interesse della Provincia, su richiesta del Presidente della Provincia o della maggioranza dei componenti il Consiglio Provinciale.
4. L'Assemblea esprime il proprio parere non vincolante in relazione all'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione dell'Ente da parte del Consiglio Provinciale con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
5. Ai fini di esercitare la loro funzione di controllo i componenti l'Assemblea godono delle stesse prerogative dei Consiglieri Provinciali in materia di accesso agli atti amministrativi detenuti dalla Provincia.
6. L'Assemblea dei Sindaci è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia, che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei suoi componenti, il Presidente della Provincia o due quinti dei componenti il Consiglio Provinciale, inserendo all'ordine del giorno la questione richiesta.
7. Salvo che non sia espressamente previsto, i pareri forniti dall'Assemblea dei Sindaci non sono vincolanti. In tal caso qualora l'Assemblea non venga convocata nei termini indicati al precedente comma il parere si ha per acquisito. Il parere non vincolante è ugualmente acquisito in caso di mancata deliberazione entro dieci giorni dalla data della prima convocazione.
8. In sede di prima convocazione la riunione è valida qualora sia presente un numero di Comuni superiore al cinquanta per cento e che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nella Provincia. In seconda convocazione, che non può essere convocata prima che siano decorse ventiquattro ore, la convocazione è valida se sono presenti almeno un terzo dei Comuni che

rappresentino almeno un terzo della popolazione complessivamente residente nella Provincia. Sono fatte salve diverse maggioranze strutturali o deliberative laddove previste.

9. L'Assemblea normalmente delibera a maggioranza dei presenti.

9 bis. L'Assemblea dei Sindaci approva il regolamento che disciplina il proprio funzionamento.

10. All'Assemblea dei Sindaci si applicano le norme generali previste per i consessi assembleari, richiamando in particolare quelle proprie dei Consigli Comunali per le parti non in contrasto con le vigenti disposizioni e con il presente Statuto.